

Erbchaftsteuer. Es liegt gewiß im Sinne dieser Praxis, wenn in einem Falle, da, wie vorliegend, der Mündel tatsächlich außerhalb des Vormundschafskantons verweilt, auch wenn er nicht in einer Anstalt, sondern bei Privaten untergebracht ist, das Steuerdomizil in Bezug auf die Besteuerung des Vermögens im Kanton und am Orte der Vormundschaftsbehörde als dem rechtlichen Wohnsitz, und nicht am Orte des tatsächlichen Aufenthaltes angenommen wird. Hiefür spricht vor allem die Erwägung, daß der Aufenthalt des Mündels wenigstens regelmäßig, und so auch im vorliegenden Fall, nicht von dessen Willen abhängt, sondern durch den Vormund oder die Vormundschaftsbehörde bestimmt wird, und daß somit das Subjektionsverhältnis des Mündels zum Aufenthaltskanton vom Willen einer Person oder einer Behörde abhängt, die in keiner Beziehung zum Aufenthaltsort stehen; ferner, daß die Verwaltung und Verfügung über das Vermögen des Mündels, woraus die Steuer bezahlt wird, den Behörden des Wohnsitzkantons zustehen. Der Mündel erscheint so durch die starken Bande der vormundschaflichen und Vermögensbeziehungen mit dem Ort des rechtlichen Domizils verknüpft und dieser intensive Zusammenhang muß sich aller Regel nach gegenüber der Verbindung mit dem Aufenthaltsort als derart überwiegend darstellen, daß letztere nicht als hinreichend anerkannt werden kann, um das Steuerrecht des Aufenthaltskantons zur Entstehung zu bringen. Nach diesen Ausführungen hat die Elise Keller trotz des Aufenthalts in Rundsolfingen ihr Steuerdomizil im Kanton Zürich an ihrem ordentlichen Wohnsitz beibehalten, und es ist daher die Klage des Kantons Thurgau abzuweisen. Dabei soll immerhin die Frage offen bleiben, ob die Begründung eines Steuerdomizils des Mündels am Orte des tatsächlichen Wohnens nicht wenigstens dann anzunehmen wäre, wenn, was vorliegend, wie bereits bemerkt, nicht behauptet ist, die Voraussetzungen für den Übergang der Vormundschaft an die Behörden dieses Ortes vorhanden wären (Art. 17 BG betr. civilr. V. d. N. u. A.).

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Klage des Kantons Thurgau wird abgewiesen.

Zweiter Abschnitt. — Seconde section.

Bundesgesetze. — Lois fédérales.

I. Civilstand und Ehe. — Etat civil et mariage.

105. Sentenza del 20 dicembre 1905 nella causa Croce contro Croce.

Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico per violazione della **Legge fed. sullo stato civile. Art. 56.** — Domanda di divorzio contro un marito di nazionalità italiana: requisiti per far ammettere l'esecutibilità di un'eventuale sentenza di divorzio.

1. Il 9 settembre 1891 il ricorrente si univa in matrimonio a *Agostina Pellandini*, originaria di Arbedo, Cantone Ticino. Il ricorrente è di nazionalità italiana, di Somma Lombarda, Provincia di Milano. Il matrimonio veniva conchiuso ad Arbedo, Cantone Ticino. — Successivamente, i coniugi si stabilivano a Bellinzona, dove il marito aveva già prima la sua residenza. Dopo diversi anni di vita comune, la moglie, sig^{na} Croce-Pellandini, domandava, con petizione 31 ottobre 1904, fosse pronunciato il divorzio per titolo di maltrattamenti ed ingiurie gravi, subordinatamente, che fosse dichiarata la separazione di mensa e di letto. Conformemente al disposto dell'art. 405 Codice tic. di proc. civ., la causa veniva portata direttamente davanti l'istanza di Appello. Il marito opponeva non essere ricevibile l'istanza di divorzio, a termini dell'art. 56 della Legge federale sullo stato civile, perche iniziata da e contro coniugi di nazionalità italiana, dove l'istituto del divorzio non è conosciuto (art. 148 Cc. ital.).

Statuendo preliminarmente su questa eccezione, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, con sentenza 17 gennaio 1905, dichiarava la medesima infondata, partendo dal punto di vista che, secondo la circolare 28 febbraio 1901 della Legazione svizzera in Italia, circolare resa pubblica dal Dipartimento federale di giustizia, le Autorità italiane ammettono la possibilità di un divorzio per coniugi italiani maritati all'estero, quando è pronunciato dai tribunali esteri, dove il matrimonio è stato concluso, per cui doveva ritenersi raggiunta la prova di cui all'art. 56 della Legge federale.

2. È contro questo giudizio che Achille Croce ricorre, in via di diritto pubblico, al Tribunale federale. Egli impugna che la circolare della Legazione svizzera in Italia possa considerarsi come una prova, a sensi dell'art. 56, e domanda perciò l'annullazione della sentenza querelata.

3. Rispondendo, la sig^{ra} Agostina Croce contesta, in via d'ordine, la ricevibilità del ricorso, in merito, la fondatezza del medesimo.

In diritto :

1. L'eccezione di irricevibilità del ricorso, tanto perchè si tratta di una semplice questione preliminare, quanto perchè la stessa è di natura civile e quindi ventilabile solo in via di appello (Art. 182 OGF), non regge. Basta, a tale proposito, di rinviare ai giudizi del Tribunale federale, nelle cause Scholten c. Scholten (*Racc. off.*, vol. XXIII, 983) e Tschank c. Tschank (XXVII, I, 182) rispettivamente alla motivazione contenuta in quelle sentenze.

2. Quanto al merito, il ricorso è indubbiamente fondato. Per dichiarare ammissibile in ordine la domanda di divorzio, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino ha fatto capo ad una circolare della Legazione svizzera a Roma, in data del 28 gennaio 1901, esponente che, secondo il parere del Procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma, essendo la legge del luogo dove fu celebrato il matrimonio che decide sulla possibilità o meno del divorzio, l'italiano che è passato a nozze in Svizzera od in qualunque altro paese che conosce il divorzio, può validamente introdurre azione di divorzio davanti i tribunali svizzeri o forastieri, ma non dinanzi ai

Tribunali del Regno, che non potrebbero accoglierla, essendo ritenuto dalla legge italiana che il divorzio è contrario all'ordine pubblico. Ora è chiaro che una simile tesi non rispecchia che l'opinione del Procuratore generale da cui emana, ma non soddisfa ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza federale per far ammettere l'esecutibilità di un'eventuale sentenza di divorzio, a sensi dell'art. 56 della Legge federale. Vedasi a tale riguardo la più sopra menzionata sentenza Scholten c. Scholten e gli altri giudizi analoghi in essa menzionati. Il fatto dell'avvenuta pubblicazione di questa circolare non può darle maggior valore di quello che la stessa ha. Il rapporto di gestione del Consiglio federale del dicembre 1901, posteriore quindi alla pubblicazione della circolare in questione, ha del resto combattuto le eventuali deduzioni che avrebbono potuto tirare dalla medesima in favore dell'esistenza di una prova a sensi dell'art. 56 (ved. detto rapporto a p. 105).

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso Croce è ammesso ed annullata quindi la sentenza 17 gennaio 1905 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

106. *Urteil vom 14. Dezember 1905*

in Sachen *Roos* gegen *Roos* bezw. *Obergericht Luzern*.

Voraussetzungen des staatsrechtlichen Rekurses wegen Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte: präsente Rechtsverletzung. — Prozessfähigkeit Bevormundeter zur Ehescheidungsklage.

Das Bundesgericht hat,
da sich ergeben :

A. Der Rekurrent, Fuhrhalter Joh. Roos in Luzern, steht als Kläger mit der Rekursbeklagten Agatha Roos-Widmer, seiner Ehefrau, als Beklagten, im Scheidungsprozeß. Am 8. Februar 1905 hatte sein Vertreter, nach erfolgloser friedensrichterlicher